

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 26/XV

“Autodeterminazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol”

**IM GESETZENTWURF NR. 26/XV ERWÄHNT
GESETZESBESTIMMUNGEN**

„Selbstbestimmung für Trentino-Südtirol“

Visto e registrato sul conto impegni Gesehen und registriert auf Rechnung Bereitstellungen						Il Segretario della Giunta Regionale Der Sekretär des Regionalausschusses	
N. Nr.	Cap. Kap.	Art.Lim.Art.Gr.	Es.	Hj.I	Trento	Trient	

**REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS
DES REGIONALAUSCHUSSES**

N. 206

Nr.

Seduta del 24.10.2014

Sitzung vom

SONO PRESENTI

ANWESEND SIND

Presidente Ugo Rossi
Vice Presidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher
Vice Presidente Violetta Plotegher
Assessori Giuseppe Detomas
Josef Nogger

Präsident
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten
Vizepräsidentin
Assessoren

Segretaria della Giunta regionale Antonia Tassinari Sekretärin des Regionalausschusses

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Der Regionalausschuss beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica.

Genehmigung des Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen

Su proposta del Presidente Ugo Rossi
Segreteria della Giunta regionale

Auf Vorschlag des Präsidenten Ugo Rossi
Sekretariat des Regionalausschusses

La Giunta regionale

Visto l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

Visto l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all'adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*), ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

Visto, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;

Aufgrund des Art. 116 der Verfassung, mit dem der Region Trentino-Südtirol gemäß den Bestimmungen des mit Verfassungsgesetz genehmigten Statuts besondere Formen und Arten der Autonomie zuerkannt wurden;

Aufgrund des Art. 119 der Verfassung, mit dem die Grundsätze der Finanzautonomie für Einnahmen und Ausgaben von Gemeinden, Provinzen, Großstädten mit besonderem Status und Regionen sowie die Grundsätze des Ausgleichs und der Solidarität anerkannt werden;

Aufgrund des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3, in dem vorgesehen wird, dass die Bestimmungen des genannten Verfassungsgesetzes zur Reform des II. Teils V. Titel der Verfassung bis zum Zeitpunkt der Anpassung der Sonderstatute auch auf die Regionen mit Sonderstatut und auf die Autonomen Provinzen – nur für den Teil, in dem Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche über die bereits zuerkannten hinausgehen – Anwendung finden;

Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (*Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut Trentino-Südtirol betreffen*) und insbesondere des VI. Titels, in dem der Region und den Autonomen Provinzen Finanzautonomie zuerkannt wird;

Aufgrund insbesondere des Art. 104 des Sonderstatuts, laut dem – unbeschadet der Bestimmungen des Art. 103 – die Bestimmungen des VI. Titels des Sonderstatuts und jene des Art. 13 mit einfachem Staatsgesetz auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und – im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit – der Region oder der beiden Provinzen geändert werden können;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), che definisce, tra l'altro, le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'attuazione dei principi di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Visto l'accordo tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, fatto a Milano il 30 novembre 2009;

Visto l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)*);

Visto l'articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'attuale quadro dei rapporti finanziari della Regione e delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che rendono non più procrastinabile una revisione concordata del Titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative statutarie, ora fortemente penalizzate dalle manovre finanziarie statali degli ultimi anni;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*);

Aufgrund des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42 (*Ermächtigung der Regierung zur Regelung des Steuerföderalismus in Anwendung des Art. 119 der Verfassung*), in dem u. a. die Modalitäten für die Beteiligung der Regionen mit Sonderstatut und der Autonomen Provinzen an der Umsetzung der Grundsätze der Solidarität und des Ausgleichs sowie der Grundprinzipien der Koordinierung der öffentlichen Finanzen und des Steuerwesens festgelegt werden;

Aufgrund des am 30. November 2009 in Mailand besiegelten Abkommens zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Rahmen der Umsetzung des Steuerföderalismus in Anwendung des Art. 119 der Verfassung;

Aufgrund des Art. 2 Abs. 106-125 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (*Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates – Finanzgesetz 2010*);

Aufgrund des Art. 1 Abs. 518, 519 und 520 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147;

In Anbetracht der Tatsache, dass die derzeitigen Finanzbeziehungen der Region und der Provinzen mit dem Staat kritische Aspekte aufweisen und dass der Aufschub einer einvernehmlichen Überarbeitung des VI. Titels des Statuts zwecks Wiederherstellung der im Statut verankerten Vorrechte, die durch die staatlichen Finanzmaßnahmen in den vergangenen Jahren stark beeinträchtigt wurden, nicht mehr zulässig ist;

Ritenuto di rafforzare il livello di autonomia finanziaria derivante dall'accordo di Milano del 2009, considerando l'attuale contesto dell'economia e della finanza pubblica profondamente diverso rispetto a cinque anni fa;

Rilevato che il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino-Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statuari, con evidenti lesioni delle prerogative legislative e finanziarie: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol dinanzi alla Corte Costituzionale;

Preso atto che i predetti ricorsi vertono principalmente su violazioni dell'ordinamento finanziario regionale con riguardo alle riserve all'erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica;

Riconosciuto un significativo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, registrato negli anni più recenti, diretto ad assecondare un rafforzamento delle prerogative statali con riguardo alla finanza pubblica, che ha determinato elementi di incertezza sugli esiti di alcune tipologie di violazioni;

Considerato che la Regione intende porsi non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ritiene opportuno favorire percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale;

Preso atto che, negli ultimi mesi, le Province e la Regione hanno prospettato l'esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle criticità sopra richiamate per la salvaguardia delle prerogative dell'autonomia, assicurando

Nach Dafürhalten, die aus dem Mailänder Abkommen 2009 erwachsende Finanzautonomie aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage zu stärken, da sich diese in den letzten fünf Jahren sehr verändert hat;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die Sanierung der staatlichen Finanzen, unabhängig von der Beachtung der Statutsbestimmungen, die Autonomie Trentino-Südtirols geschwächt und offensichtliche Verletzungen des Rechts- und Finanzrahmens bewirkt hat, was eine Reihe von Rekursen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol beim Verfassungsgerichtshof mit sich gebracht hat;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass genannte Rekurse hauptsächlich auf Verletzungen der Finanzordnung der Region mit Bezug auf die Einnahmenvorbehalte zugunsten des Staates, die einseitigen Rücklagen, die einseitige Festsetzung von Beiträgen im Rahmen des Stabilitätspakts und auf die Koordinierung der öffentlichen Finanzen beruhen;

In Anbetracht der bedeutenden Entwicklung der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung in den letzten Jahren, die auf eine Stärkung der staatlichen Vorrechte im Bereich der öffentlichen Finanzen abzielt, jedoch Ungewissheiten über die Auslegung einiger Arten der Verletzung mit sich gebracht hat;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Region nicht nur beabsichtigt, dem Staat gegenüber eine Haltung der Verteidigung einzunehmen, sondern es auch für zweckmäßig erachtet, zur Vermeidung von Verfassungsgerichtsverfahren die Zusammenarbeit mit dem Staat zu fördern;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass die Provinzen und die Region in den vergangenen Monaten die Notwendigkeit eines umfassenden Abkommens mit dem Staat vorgebracht haben, um zur Wahrung der Vorrechte der Autonomie eine geeignete

responsabilmente il concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

Visto l'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto preliminarmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 ottobre 2014, che si allega in copia al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere i contenuti del predetto accordo, autorizzando il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol alla sua sottoscrizione definitiva;

Ritenuto di demandare al Presidente il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre 2014;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1) di approvare i contenuti dell'accordo tra il Governo, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto in via preliminare in data 15 ottobre 2014 – che si allega in copia al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, - e di autorizzare il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a provvedere alla sottoscrizione definitiva dello stesso;

2) di demandare al Presidente della Regione il compito di promuovere, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre

Lösung der oben erwähnten kritischen Punkte zu finden und den Beitrag zur Einhaltung der Ziele der öffentlichen Finanzen aufgrund der EU-Zugehörigkeit zu gewährleisten;

Nach Einsichtnahme in das Abkommen zwischen Regierung, Autonomer Region Trentino-Südtirol und Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen, das am 15. Oktober 2014 vorläufig beim Präsidium des Ministerrates unterzeichnet wurde und dieser Maßnahme als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegt;

Nach Dafürhalten, dem Inhalt des Abkommens zuzustimmen und den Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu dessen endgültigen Unterzeichnung zu ermächtigen;

Nach Dafürhalten, dem Präsidenten die Aufgabe zu erteilen, im Sinne des Art. 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben und den diesem beizulegenden Entwurf auf der Grundlage des Abkommens vom 15. Oktober 2014 zu erarbeiten;

beschließt der Regionalausschuss

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. den Wortlaut des am 15. Oktober 2014 vorläufig unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Finanzen – von dem eine Kopie als ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme beigelegt wird – zu genehmigen und den Präsidenten der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur endgültigen Unterzeichnung desselben zu ermächtigen;

2. dem Präsidenten der Region die Aufgabe zu erteilen, im Sinne des Art. 104 des Statuts den darin vorgesehenen einvernehmlichen Antrag voranzutreiben und den diesem beizulegenden Entwurf auf der Grundlage des Abkommens vom 15. Oktober

2014, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, con la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché le Amministrazioni statali competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

2014 in Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Trient, der Autonomen Provinz Bozen sowie mit den zuständigen staatlichen Verwaltungen zu erarbeiten.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIE SEKRETÄRIN DES REGIONALAUSSCHUSSES



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Preambolo

Il presente accordo disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo verrà trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica D'Austria.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano quanto segue.
2. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 32 milioni per l'anno 2014 e in 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente.
3. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Trento alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in -65,85 milioni per l'anno 2014 e in -44,59 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 608,076 milioni per l'anno 2014 e di 629,334 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.
4. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 65,457 milioni per l'anno 2014 e in 93,933 milioni per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 804,681 milioni per l'anno 2014 e di 833,157 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.

5. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare di 899,542 milioni per l'anno 2014, di 904,129 milioni per l'anno 2015 e di 905,315 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il contributo della Regione Trentino Alto Adige è stabilito nell'ammontare di 14,812 milioni per l'anno 2014 e 15,091 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è assunto a carico delle medesime e ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.
6. Al fine di riequilibrare il riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, applicato a carico delle Province autonome di Bolzano e Trento, l'importo del contributo della Provincia autonoma di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare è ridotto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 dell'importo di 33,54 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'importo del contributo della Provincia autonoma di Trento è aumentato per ciascuno dei predetti anni del medesimo importo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, per il triennio 2015-2017, a cedere alla Provincia autonoma di Trento spazi finanziari in termini di indebitamento netto per un importo equivalente.
8. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il saldo programmatico in termini di competenza mista è rideterminato in -78,13 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Trento e in 127,47 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Bolzano.
9. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è rideterminato per la Provincia autonoma di Trento in 413,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in 476,4 milioni per l'anno 2015 e in 477,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. A decorrere dall'anno 2016 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a garantire il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano annualmente accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo tale da garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
11. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a quanto previsto dal punto 10.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo di cui al punto 5, come rideterminato dal punto 9, è confermato nello stesso importo ivi indicato per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nei predetti punti 5 e 9 - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al predetto contributo di 905 milioni è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.
13. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui al punto 5 (come rideterminato al punto 9) e 12 è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Trentino Alto Adige, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
14. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province autonome.

15. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
16. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si obbligano, altresì, a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
17. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

18. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico il contributo di cui al punto 14 primo periodo può essere incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10%.
19. Le riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono restituite dallo Stato, alla Regione e a ciascuna Provincia, nell'importo di 20 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione di copertura finanziaria.
20. La Provincia di Trento si impegna, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, ad attivare un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, intervenendo attraverso anticipazioni di fondi ai comuni.
21. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni-utile documentazione fornita dalle Province.

22. Fermo restando l'impegno a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province, si rinvia tale decisione alla definizione delle nuove regole per gli equilibri di bilancio di finanza pubblica.

23. Il presente accordo è efficace dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale e della Giunta regionale di recepimento dello stesso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Trento

Il Ministro dell'Economia e
delle Finanze

Il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige

ÜBERSETZUNG

Ministerratspräsidium

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG, DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL UND DEN AUTONOMEN PROVINZEN TRIENT UND BOZEN IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN

Präambel

Dieses Abkommen regelt die finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat, der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen. Das Abkommen wird dem Bundeskanzler der Republik Österreich zur Unterrichtung übermittelt.

1. Der Wirtschafts- und Finanzminister trifft mit dem Präsidenten der Region Trentino-Südtirol, dem Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient und dem Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen folgende Vereinbarung.
2. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Region Trentino-Südtirol am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird für das Jahr 2014 auf 32 Millionen festgelegt und auf jeweils 34,275 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 58 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 60,321 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Region geht.
3. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Autonome Provinz Trient am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird auf -65,85 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils -44,59 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 608,076 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 629,334 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Provinz geht.
4. Der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz, mit dem sich die Autonome Provinz Bozen am Abbau der Nettoverschuldung beteiligt, wird auf 65,457 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils 93,933 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017, wobei der programmatische Saldo des Haushaltsjahres 2011 um den Beitrag von 804,681 Millionen für das Jahr 2014 und von jeweils 833,157 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 verbessert wird, der laut den geltenden Bestimmungen zu Lasten der Provinz geht.
5. Der Beitrag zu den öffentlichen Finanzen, den die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Form des zu finanzierenden Nettosaldos leisten, wird festgelegt als Beteiligung an der Tilgung der Zinslast der Staatsschulden im Ausmaß von 899,542 Millionen für das Jahr 2014, von 904,129 Millionen für das Jahr 2015 und von jeweils 905,315 Millionen für die Jahre 2016 und 2017. Der Beitrag der Region Trentino-Südtirol wird auf 14,812 Millionen für das Jahr 2014 festgelegt und auf jeweils 15,091 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017. Der Beitrag der Provinzen ist, unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der Mehreinnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer „IMU“ in Durchführung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, von beiden zu leisten. Sie teilen den Beitrag untereinander auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts jeder Provinz am regionalen

Bruttoinlandsprodukt auf. Die Provinzen und die Region können die Zuweisung eines Anteils des Beitrags an die Region vereinbaren.

6. Um die Ausgewogenheit der Aufteilung des von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu leistenden Beitrags zu den öffentlichen Finanzen laut Artikel 16 Absatz 3 des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2012, Nr. 95, wiederherzustellen, wird der Betrag des von der Autonomen Provinz Bozen zu finanzierenden Nettosaldos für die Jahre 2015 bis 2017 im Sinne von Artikel 1 Absatz 516 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, um jeweils 33,54 Millionen Euro verringert. Der Beitrag der Autonomen Provinz Trient wird im Gegenzug für jedes der obgenannten Jahre um denselben Betrag erhöht.
7. Die Autonome Provinz Bozen verpflichtet sich, für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 der Autonomen Provinz Trient Finanzräume in Form von Nettoverschuldung für einen gleichwertigen Betrag abzutreten.
8. Für die Wirkungen der Punkte 6 und 7 dieses Abkommens wird der programmatische Saldo nach dem Prinzip der gemischten Kompetenz neu festgelegt auf -78,13 Millionen jährlich von 2015 bis 2017 für die Autonome Provinz Trient und auf 127,47 Millionen jährlich von 2015 bis 2017 für die Autonome Provinz Bozen.
9. Für die Wirkungen der Punkte 6 und 7 dieses Abkommens wird der Beitrag zu den öffentlichen Finanzen in Form eines zu finanzierenden Nettosaldos für die Autonome Provinz Trient auf jeweils 413,4 Millionen für die Jahre 2015 bis 2017 und für die Autonome Provinz Bozen auf 476,4 Millionen für das Jahr 2015 und auf jeweils 477,2 Millionen für die Jahre 2016 bis 2017 neu festgelegt.
10. Ab dem Jahr 2016 verpflichten sich die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen den Ausgleich des Haushalts gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243, zu garantieren. Für die Jahre 2016 und 2017 nehmen die Region Trentino-Südtirol und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen jährlich eine Rückstellung nach dem Kassen- und Kompetenzprinzip über einen Betrag vor, der die Neutralität für die Salden der öffentlichen Finanzen garantieren soll und einvernehmlich festgelegt wird. Nicht Anwendung finden ab dem Jahr 2018 bei den obgenannten autonomen Körperschaften der programmatische Saldo laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, sowie die Bestimmungen im Bereich interner Stabilitätspakt, die im Widerspruch zu diesem Punkt stehen.
11. Mit Bezug auf die Vorgaben laut Punkt 10 finden die geltenden, von Artikel 1 Absätze 460, 461 und 462 des genannten Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vorgesehenen Bestimmungen im Bereich Überwachung, Zertifizierung und Sanktionen weiterhin Anwendung.
12. Für jedes Jahr von 2018 bis 2022 wird der Beitrag laut Punkt 5, so wie unter Punkt 9 neu festgelegt, in derselben dort für das Jahr 2017 festgelegten Höhe bestätigt. Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen – unbeschadet der unter Punkt 5 und 9 angeführten Aufteilung desselben zwischen der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen – jährlich neu festgelegt, wobei beim genannten Betrag die im letzten Jahr im Bezug zum Vorjahr erhobene prozentuale Veränderung der Zinslast auf die Schulden der öffentlichen Verwaltungen angewandt wird. Die Differenz zum obgenannten Beitrag von 905 Millionen wird zwischen den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsproduktes jeder einzelnen Provinz am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorigen Satzes wird das vom Istat in der letzten verfügbaren Erhebung angeführte Bruttoinlandsprodukt herangezogen.
13. Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form von zu finanzierendem Nettosaldo laut Punkt 5 (wie unter Punkt 9 neu festgelegt) und Punkt 12 der Staatskasse entrichtet und Kapitel 3465 Artikel 1 10. Abschnitt des Staatshaushaltes binnen 30. April jedes Jahres angelastet.

Erfolgen diese Einzahlungen bei den Einnahmen des Staatshaushaltes nicht binnen 30. April und wird dies nicht binnen 30. Mai dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen mitgeteilt, ist das Ministerium ermächtigt, die entsprechenden Beträge aus den Summen, die aus irgendeinem Rechtstitel der Region Trentino-Südtirol, der Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Provinz Bozen zustehen, im Ausmaß des eigenen Beitragsanteils einzubehalten; für die Beträge, die über die „Struttura di Gestione“ eingenommen werden, kann auch die Agentur für Einnahmen in Anspruch genommen werden.

14. Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, die obgenannten Beiträge in Form von zu finanzierendem Nettosaldo und von Nettoverschuldung zu Lasten der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen für einen bestimmten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent der Beiträge zu ändern, um allfällige außerordentliche Erfordernisse der öffentlichen Finanzen zu bestreiten. Höhere Beiträge werden mit der Region und den Autonomen Provinzen vereinbart.
15. Die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen verpflichten sich, alle gegen den Staat eingereichten Rekurse, die bei den verschiedenen Gerichten zur Anfechtung von Gesetzen oder daraus folgenden Rechtsakten im Bereich öffentliche Finanzen anhängig sind und vor Abschluss dieses Abkommens eingereicht wurden, innerhalb von zwanzig Tagen ab Inkrafttreten der Rechtsvorschriften, mit denen dieses Abkommen umgesetzt wird, zurückzuziehen oder auf jeden Fall auch danach auf die positiven Auswirkungen, sei es hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos sei es hinsichtlich der Nettoverschuldung, zu verzichten, wenn sich solche durch die Stattgabe von derzeit anhängigen Rekursen ergeben, die auch von anderen Regionen in Bezug auf dieselben Bestimmungen eingereicht wurden.
16. Die Region Trentino-Südtirol, die Autonome Provinz Trient und die Autonome Provinz Bozen verpflichten sich außerdem, mit eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu erlassen ist, durch formalen empfangsbedürftigen Verweis die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen, sowie die allfälligen daraus folgenden Rechtsakte und Grundlagen zu erlassen, sodass die genannten Bestimmungen innerhalb der Fristen, die im erwähnten Dekret Nr. 118 für die Regionen mit Normalstatut vorgegeben sind, um ein Jahr aufgeschoben, greifen und angewandt werden können, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme, mit der die Einnahmenfeststellungen in Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben sowie die Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen durch Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben zu decken.
17. Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen können unter Beachtung der Vorschriften der Europäischen Union über Staatsbeihilfen mit eigenem Gesetz Anreize, Zuschüsse, Vergünstigungen, Subventionen und Begünstigungen jedweder Art gewähren, die im Sinne des III. Abschnittes des Legislativdekretes vom 9. Juli 1997, Nr. 241, zur Aufrechnung zu verwenden sind. Die zur Buchung der Aufrechnungen erforderlichen Mittel gehen ausschließlich zu Lasten der einzelnen Provinzen, die mit der Agentur für Einnahmen eine Vereinbarung abschließen, um die nähere Vorgangsweise für die Inanspruchnahme der genannten Vergünstigungen festzulegen.
18. Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Abgaben, der von Gesetzes wegen zur Deckung bestimmter neuer, nicht ständig wiederkehrender Ausgaben im Sinne von Artikel 81 der Verfassung bestimmt ist, die nicht in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fallen, - einschließlich der Ausgaben infolge von Naturkatastrophen - ist dem Staat vorbehalten, sofern er zeitlich begrenzt, und im Staatshaushalt separat verbucht und somit quantifizierbar ist. Nicht zulässig sind dem Staat

vorbehaltene Steuererträge, die zur Erreichung von Zielen zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen bestimmt sind. Sind außerordentliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der EU-Vorschriften über den Haushaltsausgleich erforderlich, so kann der Beitrag laut Punkt 14 erster Satz für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz, höchstens aber um 10%, erhöht werden.

19. Der Staat erstattet der Region und jeder Provinz die vorbehaltenen Summen, die in Artikel 1 Absatz 508 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, vorgesehen sind, im Ausmaß von 20 Millionen jährlich ab dem Jahr 2019 vorbehaltlich der Feststellung der finanziellen Deckung.
20. Die Provinz Trient verpflichtet sich, zum Abbau der öffentlichen Schuldenlast im Einklang mit den Zielen der Europäischen Union eine Finanzoperation zur vorzeitigen Tilgung der Darlehen der Gemeinden in die Wege zu leiten, indem sie mit den eigenen Kassenverfügbarkeiten den Gemeinden Fondvorschüsse gewährt.
21. Die Höhe der Anteile am Ertrag aus den „Akzisen auf andere energetische Produkte“ laut Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe f) des Statuts wird jährlich je nach Ausmaß der Überführung der dort genannten energetischen Produkte in den freien Verkehr im Gebiet jeder Provinz festgelegt. Die entsprechenden Daten werden von der Zoll- und Monopolagentur geliefert und eventuell auf der Grundlage jeder von den Provinzen gelieferten zweckdienlichen Dokumentation.
22. Unbeschadet der Verpflichtung, die Möglichkeit einer Erweiterung der Finanzräume für die beiden Provinzen zu überprüfen, wird diese Entscheidung bis zur Festlegung neuer Regeln für die Ausgewogenheit der öffentlichen Haushalte aufgeschoben.
23. Dieses Abkommen ist ab dem Tag der Beschlussfassung zu seiner Umsetzung durch die Landesregierung und die Regionalregierung im Sinne von Artikel 104 des Statuts rechtswirksam.

Der Inhalt dieses Abkommens wird für jene Teile, für die dies erforderlich ist, in entsprechende Rechtsvorschriften umgesetzt.

Rom,

Der Präsident des Ministerrates

Der Landeshauptmann der
Autonomen Provinz Trient

Der Minister für Wirtschaft und Finanzen

Der Landeshauptmann der
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

Der Präsident der Autonomen
Region Trentino-Südtirol

TITOLO I

**Costituzione della Regione
Trentino-Alto Adige
e delle Province di Trento
e di Bolzano**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. - Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2. - Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3. - La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la fra-

I. ABSCHNITT

**Errichtung der Region
Trentino-Südtirol
und der Provinzen Trient
und Bozen**

I. Kapitel

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1. - Trentino-Südtirol, das das Gebiet der Provinzen Trient und Bozen umfasst, ist innerhalb der politischen Einheit der einen und unteilbaren Republik Italien nach den Grundsätzen der Verfassung und gemäß diesem Statut als autonome Region mit Rechtspersönlichkeit errichtet.

Hauptstadt der Region Trentino-Südtirol ist die Stadt Trient.

Art. 2. - In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit der Rechte zuerkannt; die entsprechende ethnische und kulturelle Eigenart wird geschützt.

Art. 3. - Die Region umfasst die Provinzen Trient und Bozen.

Die zur Provinz Trient gehörenden Gemeinden Proveis, Unserer Liebe Frau im Walde, Tramin, Auer, Branzoll, Aldein, Laurein, St. Felix, Kurtatsch, Neumarkt, Mon-

Articolo 131 della Costituzione

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia ;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

In http://www.jus.unitn.it/cardoza/obiter_dictum/cost/art131.htm

Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 1970, n. 147

(...)

Art. 42

La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati (17).

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma. È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati».

In:

http://piattaformacostituzione.camera.it/application/xmanager/projects/piattaformacostituzione/file/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/5_Referendum/Legge%20352.70.pdf

REGIONALGESETZ vom 24. Juni 1957, Nr. 11

Bestimmungen über die Volksbefragung zur Aufhebung von Regional- und Landesgesetzen.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
verkündet

folgendes Gesetz:

I. KAPITEL

Volksbefragung über die Aufhebung von Regionalgesetzen

I. ABSCHNITT

Antrag auf Volksbefragung

Art. 1

Jeder Staatsbürger, der in den Wählerlisten für die Wahl des Regionalrates der Region Trentino-Tiroler Etschland eingetragen ist, kann im Sinne des Art. 53 des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5 eine Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen oder einzelner darin enthaltener Bestimmungen anregen.

Für die Steuergesetze und für die Haushaltsgesetze ist die Volksbefragung nicht zulässig. Ebenso ist die Volksbefragung für die Regionalgesetze nicht zulässig, die im Sinne des Regionalgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 erlassen werden. Schließlich ist die Volksbefragung für Regionalgesetze oder für darin enthaltene Bestimmungen nicht zulässig, die den Schutz einer sprachlichen Minderheit betreffen.

Das Recht zur Teilnahme an der Volksbefragung haben alle Staatsbürger, die zur Wahl des Regionalrates berufen sind.

Der zur Volksbefragung unterbreitete Vorschlag wird genehmigt, wenn die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen erreicht wurde, vorausgesetzt, daß die Mehrheit der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilgenommen hat.

Damit ein Antrag auf Volksbefragung angenommen werde, muß er durch die Unterschrift von wenigstens achttausend Wählern bestätigt sein.

Damit ein Antrag auf Volksbefragung zur Aufhebung eines Regionalgesetzes, das überwiegend eine der zwei Provinzen betrifft, angenommen werde, ist es notwendig, daß wenigstens die Hälfte der verlangten Unterschriften von der betroffenen Provinz stammt.

Art. 2

Als den Schutz einer sprachlichen Minderheit betreffend gelten die Gesetze oder deren Einzelbestimmungen, die den Schutz der völkischen Eigenart und die kulturelle und wirtschaftliche Entfaltung der deutschen und ladinischen Sprachgruppen bezwecken, und insbesondere die Gesetze, die jedenfalls in Durchführung des Paragraphen 1 Abs. 2 des Pariser Vertrages zwischen Italien und Österreich vom 5. September 1946 erlassen werden.

Art. 3

Wenn die für den Antrag auf Volksbefragung gesammelten Unterschriften von Staatsbürgern stammen, die in den Gemeinden des Abteitales und des Grödner Tales ansässig sind, und das Gesetz oder die gesetzlichen Bestimmungen, deren Aufhebung vorgeschlagen wird, insbesondere die ladinische Minderheit betreffen, so wird die zur Berücksichtigung des Antrages notwendige Zahl auf 1.500 herabgesetzt.

Art. 4

Der Wähler, der eine Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen anregen will, muß dies der Kanzlei des Appellationsgerichtshofes in Trient mitteilen, indem er sich vorstellt und das Gesetz oder seine einzelnen Bestimmungen genau angibt, deren Aufhebung er beantragt.

Der Kanzlist bestätigt dies mit einer Niederschrift, wovon eine Abschrift dem Anregende ausgehändigt wird.

Zugleich mit der Mitteilung legt der Anregende dem Kanzlisten die Bögen vor, auf welchen vorgeschlagen wird, die Unterschriften der Antragsteller auf Volksbefragung zu sammeln.

Die Bögen müssen die gleiche Größe wie das Stempelpapier aufweisen und müssen einleitend in Druck oder Stempel die genaue Erklärung des Antrages auf Volksbefragung mit den im ersten Absatze vorgeschriebenen Angaben enthalten.

Der Kanzlist versieht die Bögen mit dem Datumstempel des Appellationsgerichtshofes sowie mit der eigenen Unterschrift und gibt sie innerhalb von zwei Tagen nach Vorlegung den Antragstellern wieder zurück.

Art. 5

Der Antrag auf Volksbefragung erfolgt mit Unterzeichnung der im Art. 4 erwähnten Bögen durch die Wähler.

Die Unterschriften müssen den Vor- und Zunamen sowie die Vaterschaft des Unterzeichners angeben und durch die Bezeichnung der Gemeinde ergänzt werden, in deren Wählerlisten er eingetragen ist.

Die Unterschriften selbst müssen von einem Notar oder von einem Kanzlisten des Bezirksgerichtes oder vom Gemeindesekretär beglaubigt sein. Die Beglaubigung muß die Angabe des Datums, an welchem sie erfolgt, enthalten und kann auch Bogen für Bogen in kollektiver Weise erfolgen; in diesem Falle muß sie außer dem Datum auch die Anzahl der auf dem Bogen stehenden Unterschriften enthalten.

Für die Dienstleistungen steht dem Notar oder dem Kanzlisten oder dem Gemeindesekretär das im Art. 20 des Regionalgesetzes vom 20. August 1952, Nr. 24 festgelegte Honorar zu.

Dem Antrag auf Volksbefragung müssen die Bestätigungen, auch die Kollektivbestätigungen, der Bürgermeister der einzelnen Gemeinden, denen die Unterzeichner angehören, beigelegt werden, die die Eintragung in die Wählerlisten dieser Gemeinden bezüglich der Staatsbürger bestätigen, die zur Wahl des Regionalrates berufen sind.

Die Bürgermeister müssen diese Bestätigungen innerhalb von fünf Tagen nach dem entsprechenden Ansuchen ausstellen. Die Kollektivbestätigungen können durch eine Erklärung ersetzt werden, die am Ende der einzelnen, die Unterschriften der Unterzeichner enthaltenden Bögen stehen muß, wenn die Unterzeichner eines Bogens alle in den Wählerlisten derselben Gemeinde eingetragen sind.

Art. 6

Die Hinterlegung muß innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der im Art. 4 genannten Niederschrift erfolgen und kann durch einen der Antragsteller geschehen, der dem Kanzlisten die Zahl der im Antrag enthaltenen Unterschriften angeben muß.

Der Kanzlist stellt eine Bestätigung aus.

Art. 7

Der Präsident des Appellationsgerichtshofes von Trient bestimmt innerhalb von zwei Tagen nach der Vorlegung des Antrages auf Volksbefragung eine Abteilung des Gerichtshofes, die die Befugnisse eines « Zentralamtes für die Volksbefragung zur Aufhebung von Gesetzen der Region Trentino-Tiroler Etschland » übernimmt.

Unmittelbar nach Bildung des Zentralamtes überprüft dieses den Antrag auf Volksbefragung und, wenn es ihn als unzulässig hält, weil der Vorschlag in Widerspruch mit den Bestimmungen der Verfassung oder des Regionalstatutes oder dieses Gesetzes steht, erklärt es mit eigenem Beschluß den Antrag für unzulässig.

Art. 8

Die Vorleger eines Antrages auf Volksbefragung können, falls vor Ablauf der im Art. 6 vorgeschriebenen Frist hervorgeht, daß eine gleiche oder höhere als die vorgeschriebene Anzahl von Unterschriften hinterlegt wurde, an das Zentralamt ein Gesuch einreichen, womit die Schließung der Sammlung von Unterschriften vor Ablauf der im Art. 6 vorgesehenen Frist beantragt wird. Das Amt faßt hiefür einen eigenen Beschluß.

Art. 9

Nach Ablauf der im Art. 6 vorgesehenen Frist oder nach Beschluß der Schließung der Unterschriftensammlung gemäß dem vorbegehenden Artikel schreitet das Zentralamt unverzüglich zur Feststellung und Zählung der Unterschriften.

Über diese Handlung wird eine Niederschrift verfaßt.

Auf Grund der im Antrage und in den entsprechenden Unterschriften enthaltenen Angaben, der Beglaubigungserklärungen und der beiliegenden Wahlbestätigungen stellt das Amt fest, ob die Antragsteller Wähler sind und ob die Vorschriften des Art. 5 befolgt wurden, wobei es die unregelmäßigen Unterschriften und Bögen sowie diejenigen, welche nach Ablauf des Termins hinterlegt wurden, von der Zählung ausschließt.

Die Feststellungs- und Zählungshandlungen müssen binnen dreißig Tagen nach Schließung der Unterschriftensammlung abgeschlossen werden.

Falls hervorgeht, daß nicht die vorgeschriebene Unterschriftenzahl vorgelegt wurde, bestätigt das Amt mit eigenem Beschluß, der an der Anschlagtafel des Appellationsgerichtshofes angeschlagen und im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird, daß diese Zahl nicht erreicht wurde.

Der hinterlegte Antrag verliert seine Wirksamkeit.

Das Verfahren dieses Antrages auf Volksbefragung kann nicht wiederholt werden, wenn nicht wenigstens ein Jahr nach dem Datum der im Art. 4 erwähnten Niederschrift verflossen ist.

Falls aber die geforderte Unterschriftenzahl erreicht wird, bestätigt dies das Zentralamt mit Beschluß und unterbricht die Zählungshandlungen. Der Beschluß wird unverzüglich dem Präsidenten des Regionalausschusses und dem Regierungskommissär mitgeteilt.

Art. 10

Die Volksbefragungen zur Aufhebung von Gesetzen finden, wenn sie beantragt werden, zweimal im Jahre statt, und zwar in den Zeiträumen zwi-

schen dem 21. März und dem 20. Juli einschließlich und zwischen dem 21. September und dem 20. Dezember einschließlich.

Art. 11

Die Volksbefragung wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses innerhalb von zehn Tagen nach Erlaß des im letzten Absatz des Art. 9 genannten Beschlusses angesetzt.

Das Datum der Abhaltung der Volksbefragung muß im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Appellationsgerichtshofes von Trient und mit dem Regierungskommissär für einen Tag festgesetzt werden, der zwischen dem dreißigsten und fünfundvierzigsten Tag nach dem Datum des Ansetzungsdekretes liegt. Zu diesem Zwecke werden nur die Tage gezählt, die in die zwei im Art. 10 vorgesehenen Zeiträume fallen.

Falls mehrere Volksbefragungen zur Aufhebung verschiedener Gesetze beantragt sind, finden sie gleichzeitig mit einer einzigen Einberufung der Wähler für denselben Tag statt. Zu diesem Zwecke kann die Volksbefragung bis zu dreißig Tagen über die im vorhergehenden Absatze vorgesehene Frist hinaus angesetzt werden.

Jeder Antrag auf Volksbefragung darf nicht mehr als zwei Gesetze oder in zwei Gesetzen enthaltene Bestimmungen betreffen.

II. ABSCHNITT

Abwicklung der Volksbefragung

Art. 12

Innerhalb des fünfundzwanzigsten Tages nach jenem der Veröffentlichung des Dekretes, das die Volksbefragung ansetzt, werden vom Bürgermeister die Bestätigungen der Eintragung in den Wählerlisten vorbereitet, die den Wählern innerhalb des vierzigsten Tages nach jenem der Veröffentlichung des genannten Dekretes übergeben werden müssen. Die Bestätigung gibt die Provinz, die Gemeinde, den Sprengel, dem der Wähler angehört, den Ort, den Tag und die Stunde der Abstimmung an und weist einen Abschnitt auf, der vom Vorsitz des Wahlamtes bei Ausübung des Wahlrechtes abgetrennt wird.

Art. 13

In jedem Sprengel wird in Anwendung der im Regionalgesetz vom 20.8.1952, Nr. 24 enthaltenen Bestimmungen ein Wahlamt errichtet, das aus einem Vorsitz und fünf Stimmzählern zusammengesetzt ist.

Art. 14

Die Stimmzettel für die Volksbefragung sind aus starkem Papier einheitlicher Art: sie werden vom Regionalausschuß mit den wesentlichen Merkmalen des Musters geliefert, das in den Tabellen A und B wiedergegeben ist, die diesem Gesetz beigelegt sind. Auf der Innenseite zeigen sie drei senkrecht abgetrennte Abschnitte, wovon der Mittelabschnitt die Angabe der Daten und des Titels des Gesetzes oder von darin enthaltenen Bestimmungen enthält, deren Aufhebung beantragt wird; im links davon gelegenen Abschnitt ist in Farbe das Wort « Aufhebung » und im rechts davon gelegenen sind in schwarz die Worte « Nicht Aufhebung » eingetragen.

Wenn die Volksbefragung für mehrere Gesetze stattfindet, so werden dem Wähler mehrere Stimmzettel übergeben, je einer für jedes der der Volksbefragung unterbreiteten Gesetze. Die Stimmzettel müssen von verschiedener Farbe sein. Der Wähler geht bei jedem der Wahlzettel, die er nacheinander und nur nach Abgabe des vorhergehenden erhält, in die Wahlzelle.

Der Wähler drückt seine Ja-Stimme für die Aufhebung aus, indem er im linken Abschnitt des Stimmzettels ein Zeichen anbringt; die Nein-Stimme, indem er ein Zeichen im rechten Abschnitt anbringt. Wenn in den Seitenabschnitten keine Zeichen angebracht werden, so ist die Stimme ungültig.

Art. 15

Für die Handlungen vor der Wahl und für die Wahl- und Stimmzählungshandlungen gelten, soweit anwendbar, die im Regionalgesetz vom 20.8.1952, Nr. 24 festgelegten Bestimmungen.

Art. 16

Die im Art. 57 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 20.8.1952, Nr. 24 vorgesehenen Niederschriften werden der Kanzlei des Appellationsgerichtshofes von Trient übermittelt.

Das Zentralamt für die Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen schreitet sofort nach Erhalt der Niederschriften sämtlicher Ämter und jedenfalls nicht später als fünfzehn Tage nach Durchführung der Volksbefragung in öffentlicher Sitzung zur Feststellung der Gesamtzahl der Wähler, die zur Teilnahme an der Abstimmung berechtigt sind, und der Summe der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen für die Aufhebung des Gesetzes sowie zur nachfolgenden Ausrufung der Ergebnisse der Volksbefragung. Über diese Handlungen wird eine Niederschrift in vier Ausfertigungen verfaßt, wovon eine bei der Kanzlei des Gerichtshofes selbst

hinterlegt wird und die anderen dem Präsidenten des Regionalausschusses bzw. dem Regierungskommissär übermittelt werden.

Art. 17

Über die Beschwerden und Anfechtungen bezüglich der Volksbefragungshandlungen, die innerhalb von drei Tagen nach jenem eingereicht werden müssen, an welchem die Abstimmung stattgefunden hat, entscheidet der Appellationsgerichtshof von Trient vor der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Feststellung der Wählerzahl zum Zwecke der genauen Festlegung der bei der Zählung als gültig zu betrachtenden Stimmen.

Art. 18

Sobald der Präsident des Regionalausschusses im Besitze der vom Art. 16 vorgesehenen Niederschrift ist, sorgt er für die Veröffentlichung der Ergebnisse der Volksbefragung im Amtsblatt der Region und, wenn die Ergebnisse der Volksbefragung für die Aufhebung des Gesetzes oder seiner einzelnen Bestimmungen sind, sorgt er mit Dekret für die Aufhebung.

Art. 19

Die Aufhebung wird mit dem Tage nach der Veröffentlichung des im vorhergehenden Artikel erwähnten Dekretes im Amtsblatt wirksam.

Art. 20

Wenn das Ergebnis der Volksbefragung gegen die Aufhebung ist, so kann zur Aufhebung desselben Gesetzes oder der einzelnen Bestimmungen kein Antrag auf Volksbefragung vorgelegt werden, bevor nicht neue Regionalratswahlen stattgefunden haben und jedenfalls nicht vor Ablauf von zwei Jahren.

Art. 21

Die Volksbefragungshandlungen sind unterbrochen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen der Abfassung der im Art. 4 vorgesehenen Niederschrift und dem Tage der Durchführung der Volksbefragung das Gesetz oder seine einzelnen Bestimmungen, auf die sich die Volksbefragung bezieht, aufgehoben werden.

Die Unterbrechung wird mit Beschluß des Zentralamtes für die Volksbefragung zur Aufhebung von Gesetzen der Region Trentino-Tiroler Etschland verfügt.

II. KAPITEL

Volksbefragung zur Aufhebung von Landesgesetzen

Art. 22

Für die Volksbefragung zur Aufhebung von Landesgesetzen gelten die in diesem Gesetze für die Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen festgelegten Bestimmungen, wobei das Landesgericht von Trient für die Provinz Trient und jenes von Bozen für die Provinz Bozen an die Stelle des Appellationsgerichtshofes von Trient tritt und wobei für den Antrag auf Volksbefragung in der Provinz Trient 5000 Unterschriften und für die Provinz Bozen 4000 Unterschriften genügen.

Für die ladinischen Täler beträgt für Gesetze oder deren Bestimmungen, die insbesondere die ladinische Sprachgruppe betreffen, die Anzahl der erforderlichen Unterschriften 1.500.

An der Volksbefragung zur Aufhebung von Landesgesetzen nehmen die Wähler der Gemeinden der Provinz teil, die in den Listen für die Wahl des Regionalrates eingetragen sind.

III. KAPITEL

Schlußbestimmungen

Art. 23

Die Ausgaben für die Abwicklung der die Volksbefragungen betreffenden Handlungen gehen zu Lasten der Region. Der Präsident des Regionalausschusses ist ermächtigt, am Haushalt der Region die im Zusammenhang mit diesem Gesetze notwendigen Änderungen vorzunehmen. Die Ausgaben für die Volksbefragungen in den Provinzen gehen zu Lasten der entsprechenden Provinz.

Art. 24

Was die Strafbestimmungen betrifft, gelten die Vorschriften des VII. Titels des Gesetzes vom 5. Februar 1947, Nr. 26 und seine allfälligen Abänderungen oder Zusätze.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region Trentino-Tiroler Etschland veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. Juni 1957

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

TABELLE A

REPUBLIK ITALIEN
REGION TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

VOLKSBEFRAGUNG ZUR AUFHEBUNG
VON REGIONAL- UND LANDESGESETZEN

(Datum)

STIMMZETTEL

Unterschrift des Stimmzählers (Stempel)

NB. - Die Stimmzetteln, die für Aufhebungen von Regionalgesetzen oder von Landesgesetzen von Bozen benützt werden, enthalten auch Beschriftung und Stempel in deutscher Sprache.

TABELLE B

Aufhebung	Gesetz 19	Nicht Aufhebung
	Nr.	

NB. - Auf den Stimmzetteln, die an die Wähler verteilt werden, muß das links stehende Wort «Aufhebung» mit roter Farbe gedruckt sein.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 12

Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1957 e sino a quando non si provvederà con legge all'inquadramento del personale in ruoli organici, agli impiegati non

di ruolo, assunti dalla Regione col trattamento economico previsto per le qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, viene attribuito il trattamento economico stabilito per le qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, al compimento dell'anzianità di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, rispettivamente di due anni per le carriere direttive, di quattro anni per le carriere di concetto, di due anni per le carriere esecutive e di un anno per le carriere ausiliarie.

Agli effetti del presente articolo, il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà.

Art. 2

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove occorra, ad integrare lo stanziamento del predetto capitolo, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 1957.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 24. Juni 1957, Nr. 12

Bestimmungen über die Besoldung des in den Regionaldienst aufgenommenen außerplanmäßigen Personals.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Mit Wirkung vom 1. Januar 1957 und solange nicht mit Gesetz für die Einstufung des Personals in Stammrollen gesorgt wird, erhalten die außer-

planmäßigen Angestellten, die von der Region mit der Besoldung aufgenommen wurden, welche für die Anfangsstufen der Laufbahnen der Zivilangestellten des Staates vorgesehen ist, bei Vollendung der in der Regionalverwaltung tatsächlich geleisteten Dienstzeit von zwei Jahren für die höheren Laufbahnen, von vier Jahren für die gehobenen Laufbahnen, von zwei Jahren für die mittleren Laufbahnen und von einem Jahr für die Hilfsaufbahnen die für die unmittelbar höhere Stufe als die Anfangsstufe vorgesehene Besoldung.

Für die Wirkungen dieses Artikels wird der in den unmittelbar niedrigeren Laufbahnen geleistete Dienst zur Hälfte berechnet.

Art. 2

Die aus der Durchführung dieses Gesetzes erwachsenden Ausgaben werden dem Kapitel über die Bezahlung der Gehälter und anderer Zuweisungen dauernder Art angelastet.

Der Präsident des Regionalausschusses wird nach Beschluß des Ausschusses bei Bedarf den Ansatz des vorgenannten Kapitels durch Behebung von dem im Kapitel 49 des Voranschlages der Ausgaben für das laufende Finanzjahr vorgesehenen Rücklagenbetrag mit Dekret ergänzen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. Juni 1957

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:
Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 13

Modificazione della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, contenente provvedimenti in favore dei territori montani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il 6° comma dell'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, richiamata dalla Legge regionale 8

febbraio 1956, n. 4, è modificato come segue: « I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 1957

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 24. Juni 1957, Nr. 13

Abänderung des Regionalgesetzes vom 8. Februar 1956, Nr. 4, das Maßnahmen zu Gunsten der Berggebiete enthält.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSCHUSSES
verkündet

folgendes Gesetz:

Einziger Artikel

Der 6. Absatz des Art. 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1952, Nr. 991, das durch das Regionalgesetz vom 8. Februar 1956, Nr. 4 übernommen wurde, wird wie folgt abgeändert: « Die Beiträge werden im Höchstausmaß gewährt, wenn es sich um den Ankauf von Zuchtvieh handelt und wenn es sich um Verbesserungsarbeiten an Grundstücken handelt, die einzelnen oder in Vereinigungen zusammengeschlossenen Kleinbauern gehören ».

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. Juni 1957

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 14

Norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sono considerati rifugi alpini, agli effetti della presente legge, gli immobili, con o senza custode, situati in zona isolata di montagna aventi un minimo di attrezzatura per il pernottamento o comunque per il ricovero degli alpinisti, purchè non posseggano requisiti tali da poter essere classificati esercizi alberghieri.

Per l'attribuzione della qualifica di rifugio alpino si terrà conto:

- a) dell'ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati o di altri rifugi alpini precedentemente costruiti;
- b) dell'ubicazione in zone di effettivo interesse alpinistico, sì da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella zona considerata;
- c) dell'appartenenza o dell'associazione ad organismi alpinistici non aventi scopo di lucro.

Art. 2

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio un rifugio alpino dovranno essere presentate alla Giunta regionale — che deciderà sentito il parere della rispettiva amministrazione comunale — corredate dei seguenti documenti:

- a) progetto esecutivo;
- b) corografia in scala 1 : 25.000;
- c) relazione tecnica;
- d) nulla osta rilasciato dalle competenti autorità militari, nel caso che il rifugio debba sorgere in una delle zone militarmente importanti, determinate dalle Leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285;
- e) nulla osta rilasciato dal Comando Legione della Guardia di Finanza territorialmente competente, qualora si tratti di rifugi situati in prossimità della linea doganale.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sui rifugi alpini nonchè l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte dei gestori e delle persone incaricate della custodia dei rifugi.

Ove l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio uno o più rifugi alpini venisse richiesta da persone fisiche o giuridiche non assimilabili a quelle di cui alla lettera c) del precedente art. 1, la Giunta regionale dovrà acquisire, oltre al parere dell'amministrazione comunale di cui sopra, anche quello della Società alpinisti tridentini per la provincia di Trento e quello del Comitato direttivo CAI Alto Adige e della Sede centrale dell'Alpenverein Suedtiroel per la provincia di Bolzano.

In questo caso l'autorizzazione dovrà altresì precisare e fissare il periodo di apertura di ciascun rifugio.

Art. 3

La presente legge si applica anche agli appalti già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Pertanto la Giunta regionale è autorizzata ad attuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione dell'attuale situazione dei rifugi alpini ai fini del riconoscimento di cui al precedente art. 1 ed in base ai criteri generali nello stesso enunciati.

Per ogni posizione dovrà essere sentita l'amministrazione comunale competente per territorio.

Art. 4

Le risultanze della predetta revisione saranno rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5

I titolari degli immobili, ai quali — in seguito alla revisione di cui al precedente art. 3 e in relazione ai principi elencati nell'art. 1 della presente legge — non venisse riconosciuta la qualifica di rifugio alpino, dovranno munirsi di licenza di esercizio alberghiero.

Art. 6

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti art. 2, 3 e 4 è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande di cui all'art. 2 della presente legge, dovranno essere presentate, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta provinciale competente per territorio.

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

Art. 7

Le Giunte provinciali, per l'esercizio della funzione di cui all'art. 3 della presente legge, sentono il parere di una Commissione, così composta per la provincia di Trento:

- 1) di un rappresentante della SAT;
 - 2) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;
 - 3) di un rappresentante degli albergatori;
- e così per la provincia di Bolzano:
- 1) di un rappresentante del Comitato direttivo del CAI Alto Adige;
 - 2) di un rappresentante dell'Alpenverein Suedtirol;
 - 3) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;
 - 4) di un rappresentante degli albergatori.

Art. 8

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 1957.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 24. Juni 1957, Nr. 14

Bestimmungen über die Regelung der Schutzhütten.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Für die Wirkungen dieses Gesetzes gelten als Schutzhütten die Liegenschaften mit oder ohne Hüttenwart, die in einer abgelegenen Berggegend liegen und eine Mindesteinrichtung für die Über-

nachtung oder jedenfalls für die Unterbringung der Bergsteiger aufweisen, vorausgesetzt, daß sie nicht derartige Eigenschaften aufweisen, daß sie als Gastbetriebe eingestuft werden können.

Für die Zuerkennung der Eigenschaft einer Schutzhütte wird folgendes berücksichtigt:

- a) die Lage im Verhältnis zur Nähe von Ortschaften oder von anderen vorher erbauten Schutzhütten;
- b) die Lage in Gebieten von tatsächlichem alpinen Interesse, so daß sie nützliche Ausgangspunkte für Ausflüge oder Besteigungen im genannten Gebiet darstellen;
- c) die Zugehörigkeit oder die Mitgliedschaft zu alpinen Vereinigungen ohne Gewinnabsichten.

Art. 2

Die Gesuche um Erlangung der Ermächtigung zum Bau oder zur Eröffnung des Betriebes einer Schutzhütte müssen dem Regionalausschuß vorgelegt werden, der darüber nach Anhörung der entsprechenden Gemeindeverwaltung entscheidet; ihnen müssen die nachstehenden Unterlagen beigelegt werden:

- a) das Ausführungsprojekt;
- b) der Geländeplan im Maßstab 1 : 25.000;
- c) der technische Bericht;
- d) die von den zuständigen Militärbehörden ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigung, wenn die Schutzhütte in einer der in den Gesetzen vom 1. Juni 1931, Nr. 886 und vom 27. Januar 1941, Nr. 285 festgelegten militärisch wichtigen Zonen entstehen soll;
- e) die vom gebietlich zuständigen Legionskommando der Finanzwache ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigung, wenn es sich um Schutzhütten handelt, die in der Nähe der Zollgrenze liegen.

Dem Regionalausschuß obliegt die Überwachung der Schutzhütten sowie die Feststellung des Besitzes der notwendigen Voraussetzungen seitens der Verwalter und der Hüttenwarte.

Wenn die Ermächtigung zum Bau oder zur Eröffnung des Betriebes einer oder mehrerer Schutzhütten von physischen oder juristischen Personen beantragt wird, die den unter Buchstabe c) des vorausgehenden Art. 1 genannten Vereinen nicht gleichgestellt werden können, so muß der Regionalausschuß, außer dem oben genannten Gutachten der Gemeindeverwaltung, auch jenes der « Società Alpinisti Tridentini » für die Provinz Trient und jenes des Vorstandes des « CAI Alto Adige » und des Hauptsitzes des Alpenvereins Südtirol für die Provinz Bozen einholen.

In diesem Falle muß die Ermächtigung ebenfalls den Zeitraum nennen und festlegen, während dessen jede Schutzhütte geöffnet halten muß.

Art. 3

Dieses Gesetz wird auch auf die bei seinem Inkrafttreten bereits in Betrieb stehenden Einrichtungen angewandt.

Der Regionalausschuß ist daher ermächtigt, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes für die im vorausgehenden Art. 1 genannte Anerkennung und auf der Grundlage der darin aufgezählten allgemeinen Richtlinien eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Schutzhütten durchzuführen.

Für jeden einzelnen Fall muß die gebietlich zuständige Gemeindeverwaltung angehört werden.

Art. 4

Die Ergebnisse der genannten Überprüfung werden mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses nach Beschluß des Ausschusses für durchführbar erklärt.

Art. 5

Die Inhaber der Liegenschaften, denen infolge der im vorausgehenden Art. 3 genannten Überprüfung und im Zusammenhang mit den im Art. 1 dieses Gesetzes genannten Grundsätzen die Eigenschaft einer Schutzhütte nicht zuerkannt werden sollte, müssen sich eine Gastbetriebslizenz beschaffen.

Art. 6

Die Ausübung der in den vorausgehenden Artikeln 2, 3 und 4 vorgesehenen Befugnisse wird mit Ablauf vom Inkrafttreten dieses Gesetzes im Rahmen der entsprechenden gebietlichen Zuständigkeit auf die Landesausschüsse von Trient und Bozen übertragen.

Die im Art. 2 dieses Gesetzes genannten Gesuche müssen mit den vorgeschriebenen Unterlagen dem gebietlich zuständigen Landesausschuß vorgelegt werden.

Solange die Regionalorgane der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht eingesetzt sind, ist gegen die Entscheidungen der Landesausschüsse innerhalb von dreißig Tagen nach der Zustellung an den Betroffenen die Berufung an den Regionalausschuß zulässig, der endgültig entscheidet.

Art. 7

Für die Ausübung der im Art. 3 dieses Gesetzes genannten Befugnisse hören die Landesaus-

schüsse eine Kommission an, die zusammengesetzt ist:

für die Provinz Trient:

1. aus einem Vertreter der « SAT »;
2. aus einem Vertreter des Regionalassessorates für Industrie, Handel, Fremdenverkehr und Transportwesen;
3. aus einem Vertreter der Gastwirte;

für die Provinz Bozen:

1. aus einem Vertreter des Vorstandes des « CAI Alto Adige »;
2. aus einem Vertreter des Alpenvereins Südtirol;
3. aus einem Vertreter des Regionalassessorates für Industrie, Handel, Fremdenverkehr und Transportwesen;
4. aus einem Vertreter der Gastwirte.

Art. 8

Der Regionalausschuß kann bei Verletzung der vorausgehenden Bestimmungen oder der allgemeinen Richtlinien, die der Regionalausschuß zur ordnungsgemäßen Ausübung der übertragenen Befugnisse erteilen kann, immer an die Stelle der Landesausschüsse treten.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 24. Juni 1957

Der Präsident des Regionalausschusses
OPORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1957, n. 48

Anticipazione di pesca della carpa e della tinca nel lago di Caldaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la domanda 28 maggio 1957 della Società di pesca di Caldaro tendente ad ottenere una anticipazione di pesca della carpa e della tinca nel lago di Caldaro al 29 giugno 1957 anziché al 1° luglio;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio pesca di Bolzano con nota 8 giugno 1957 n. 275;

Visti gli artt. 13 e 20 del regolamento per la pesca lacuale e fluviale di cui il R. D. 22 novembre 1914 n. 1486;

Visti l'art. 4, n. 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 e il D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574;

Su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La pesca della carpa e della tinca nel lago di Caldaro, per il corrente anno 1957, può essere esercitata con inizio al 29 giugno anziché al 1° luglio come previsto dall'art. 13 del regolamento approvato con R. D. 22 novembre, n. 1486.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 19 giugno 1957

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUS-
SCHUSSES vom 19. Juni 1957, Nr. 48**

**Vorverlegung der Karpfen- und Schleienfischerei
im Kalterer See.**

**DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSCHUSSES
TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND**

Nach Einsichtnahme in das Gesuch des Kalte-
rer Fischereivereines vom 28. Mai 1957 um Vor-

verlegung der Karpfen- und Schleienfischerei im
Kalterer See auf den 29. Juni 1957 statt auf den
1. Juli;

Nach Einsichtnahme in das mit Schreiben vom
8. Juni 1957, Nr. 275 erstattete zustimmende Gut-
achten des Fischereiamtes von Bozen;

Nach Einsichtnahme in die Art. 13 und 20 der
mit kgl. Dekret vom 22. November 1914, Nr. 1486
genehmigten Verordnung für die See- und Fluß-
fischerei;

Nach Einsichtnahme in den Art. 4 Z. 11 des
Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5
und in das Dekret des Präsidenten der Republik
vom 30. Juni 1951, Nr. 574;

Auf Vorschlag des Assessors für Land- und
Forstwirtschaft;

verordnet:

Die Karpfen- und Schleienfischerei im Kalte-
rer See kann für das laufende Jahr 1957 mit Beginn
vom 29. Juni statt vom 1. Juli, wie es im Art. 13
der mit kgl. Dekret vom 22. November 1914,
Nr. 1486 genehmigten Verordnung vorgesehen ist,
ausgeübt werden.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.

Trient, den 19. Juni 1957

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1957, N. 11

Referendum per l'abrogazione di leggi regionali^{1 2}

CAPO I

Referendum per l'abrogazione di leggi regionali

SEZIONE I

Richiesta di referendum

Art. 1

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio regionale può farsi promotore, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto speciale, di un referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi regionali. Il referendum è indetto quando venga presentata richiesta scritta da almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.³

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi emanate ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale;

¹ In B.U. 25 giugno 1957, n. 26.

² L'art. 25 l.r. 13/1983 stabilisce: "(1) La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di Testo Unico la presente legge con le leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 e 26 settembre 1978, n. 18".

³ Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.⁴

La richiesta di referendum non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge oggetto di referendum.⁵

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

⁶

Perché una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Province sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata.

Art. 1 bis⁷

Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi

⁴ Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

⁵ Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

⁶ Comma abrogato dal secondo comma dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

⁷ Articolo introdotto dall'art. 1 della l.r. 26 settembre 1978, n. 18.

successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 2

Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo primo dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria.

Art. 3⁸

Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei Comuni delle valli Badia, Gardena e Fassa e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione riguardino la minoranza ladina, il numero di firme necessarie è ridotto a mille.

Art. 4

L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne notizia alla cancelleria della Corte di Appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando la data, il numero e il titolo della legge e, qualora richieda referendum per abrogazione parziale, il numero

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

dell'articolo o degli articoli nonché, qualora richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, il numero del comma ed il testo integrale delle disposizioni delle quali intende proporre l'abrogazione.⁹

Il cancelliere ne dà atto con verbale, del quale una copia viene rilasciata al promotore ed un'altra viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale.¹⁰

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

Nei singoli fogli, che devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, si devono indicare, all'inizio della prima facciata, i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogata...» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in conformità alle disposizioni del primo comma.¹¹

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di Appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 5

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 4.

⁹ Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹⁰ Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 3 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹¹ Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

I sottoscrittori debbono essere indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.¹²

Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.¹³

¹⁴

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi, relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune.

Le spese per l'autenticazione del numero minimo delle firme necessarie, ove la richiesta di referendum sia dichiarata

¹² Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹³ Comma dapprima sostituito dal primo comma dell'art. 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

¹⁴ Comma implicitamente abrogato dal primo comma dell'art. 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

ammissibile, sono a carico della Regione o della Provincia interessata, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.¹⁵

Per ottenere il rimborso di tali spese, il promotore del referendum deve fare domanda scritta alla Giunta regionale o alla Giunta provinciale interessata, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.¹⁶

Art. 6

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

Salvo il disposto dell'art. 1 della l.r. 26 settembre 1978, n. 18, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.¹⁷

Art. 7¹⁸

Il Presidente della Corte d'Appello di Trento, qualora entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 6 sia stata

¹⁵ Comma introdotto dal secondo comma dell'art. 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹⁶ Comma introdotto dal secondo comma dell'art. 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹⁷ Comma introdotto dall'art. 5 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

depositata richiesta di referendum, procede entro il 5 ottobre alla designazione di una Sezione della Corte che assume le funzioni di «Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige».

Non appena costituito, l'Ufficio centrale accerta se le richieste di referendum siano state presentate nei termini prescritti e quindi procede alla verifica e al computo delle firme. Sulla base delle indicazioni contenute nelle richieste e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati allegati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, l'Ufficio centrale verifica se i richiedenti siano elettori del Consiglio regionale e se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 5, escludendo dal computo le sottoscrizioni irregolari.

Tali operazioni, delle quali è redatto verbale, debbono essere ultimate entro il 5 novembre. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum. La suddetta ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al depositante entro il 10 novembre successivo, assegnando al depositante medesimo un termine non superiore a cinque giorni dalla data della notifica per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità rilevate e per la presentazione di memorie intese a contestare l'esistenza delle irregolarità medesime.

Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza, l'Ufficio centrale decide con ordinanza definitiva sulla mera regolarità formale delle singole richieste di referendum depositate e, qualora le stesse siano riconosciute regolari, notifica l'ordinanza a mezzo di ufficiale giudiziario entro i cinque giorni successivi al Presidente del Consiglio

regionale e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale ed al depositante.

Qualora invece una richiesta di referendum sia riconosciuta irregolare, l'Ufficio centrale dà atto di tale irregolarità con propria ordinanza definitiva che viene immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale il quale provvede per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza definitiva.

Art. 7 bis¹⁹

Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta notificazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la regolarità formale di una o più richieste di referendum, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per un giorno non oltre il ventesimo successivo alla notificazione dell'ordinanza medesima, dandone contemporaneamente comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al depositante i quali, non oltre tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza, possono presentare alla Segreteria generale del Consiglio regionale memorie circa l'ammissibilità delle richieste di referendum.

L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera all'unanimità sulla ammissibilità delle singole richieste di referendum.

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 7 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

La deliberazione definitiva di ammissibilità dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio regionale viene immediatamente comunicata d'ufficio al Presidente della Giunta regionale, al depositante ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, nonché pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8²⁰

I presentatori di una richiesta di referendum, qualora prima della scadenza prevista dal primo comma dell'art. 6 risulti essere stato depositato un numero di firme pari o superiore a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 6. L'Ufficio provvede con propria ordinanza.

Art. 9²¹

Art. 10²²

²⁰ Articolo così modificato dall'art. 8 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 9 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

²² Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 26 settembre 1978, n. 18.

I referendum abrogativi si effettuano, una volta all'anno, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile.

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale, il referendum già indetto nella Regione o nella Provincia, il cui Consiglio sia stato sciolto, si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente l'indizione dei comizi elettorali per la elezione del nuovo Consiglio regionale o per la elezione suppletiva dei Consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 180° giorno successivo alla data dell'elezione.²³

Nei modi e nei termini di cui al precedente comma si intende pure sospeso il referendum eventualmente già indetto per l'abrogazione di una legge, o di singole disposizioni di essa, della Regione o della Provincia autonoma di Trento, quando in almeno due terzi dei Comuni di tale Provincia hanno luogo le elezioni delle Assemblee comprensoriali.²⁴

Nell'anno in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali in almeno due terzi dei Comuni della Regione o della Provincia interessata il referendum è indetto per un giorno compreso nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre dello stesso anno.²⁵

Art. 11

²³ Comma introdotto dall'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

²⁴ Comma introdotto dall'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

²⁵ Comma introdotto dall'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi non meno di 50 e non più di 60 giorni prima della sua effettuazione.^{26 27}

La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Trento e con il Commissario del Governo competente, per un giorno compreso nel periodo previsto all'art. 10. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione.²⁸

Qualora siano stati richiesti più referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno.²⁹

Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute.

²⁶ Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 11 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

²⁷ L'art. 23 l.r. 13/1983 stabilisce: "(1) Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale, o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa".

²⁸ Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 2 della l.r. 26 settembre 1978, n. 18.

²⁹ Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 11 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

SEZIONE II
Svolgimento del referendum

Art. 12³⁰

Art. 13

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni.³¹

Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, i compensi fissi, spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in base alla legge regionale citata nel precedente comma, sono maggiorati di lire 10.000.³²

Art. 14

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene la formula indicata nella richiesta di

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³¹ Comma così modificato dal primo comma dell'art. 13 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³² Comma introdotto dal secondo comma dell'art. 13 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

referendum, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola "abrogazione" e in quella a destra sono scritte in nero le parole "non abrogazione".³³

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposte a referendum. Le schede devono essere di colore diverso.

³⁴

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

Art. 15

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni.³⁵

³³ Comma così modificato dal primo comma dell'art. 14 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³⁴ Comma abrogato dal secondo comma dell'art. 14 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³⁵ Comma così modificato dal primo comma dell'art. 15 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, l'urna destinata a contenere le schede autenticate è sostituita da un'apposita cassetta.³⁶

Art. 16

Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione ed una copia delle tabelle di scrutinio sono trasmesse alla cancelleria della Corte d'Appello di Trento.³⁷

L'Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Art. 17

Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni

³⁶ Comma introdotto dal secondo comma dell'art. 15 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³⁷ Comma così sostituito dall'art. 16 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di Appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 18³⁸

Il Presidente della Giunta regionale, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 16, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i risultati del referendum.

Art. 19³⁹

Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge regionale, o di singole disposizioni di essa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di essa.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della Giunta regionale nel decreto stesso, previa deliberazione della Giunta, può ritardare l'effetto dell'abrogazione per un termine non superiore a 90 giorni dalla data della pubblicazione.

Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge provinciale o di singole disposizioni di essa, il decreto di cui ai precedenti commi è

³⁸ Articolo così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

³⁹ Articolo così sostituito dall'art. 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

emesso dal Presidente della Giunta provinciale di Trento o di Bolzano e, previa deliberazione della rispettiva Giunta, se viene fatto uso della facoltà di cui al precedente comma.

Art. 20

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle singole disposizioni prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio regionale e, in ogni caso, non prima di due anni.

Art. 21⁴⁰

Se prima della data dello svolgimento del referendum la legge o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, siano abrogate o sostituite con altre che tengano conto delle richieste dei promotori del referendum o siano dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere vincolante del Tribunale regionale di giustizia amministrativa e, per le leggi provinciali di Bolzano, della sezione autonoma del TAR per la Provincia di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso.

CAPO II

Referendum per l'abrogazione di leggi provinciali

⁴⁰ Articolo così sostituito dall'art. 19 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Art. 22⁴¹

Il referendum previsto dall'articolo 60 dello Statuto speciale per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando venga presentata richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei Comuni della Provincia interessata.

Il referendum abrogativo di leggi provinciali che riguardino la minoranza ladina è indetto quando venga presentata richiesta da almeno mille elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei Comuni della Valle di Fassa per la provincia di Trento e dei Comuni delle Valli Badia e Gardena per la provincia di Bolzano.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica;
- c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituiti alla Corte d'Appello il Tribunale di Trento, per la provincia di Trento, e il Tribunale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quello del Consiglio provinciale di Trento, per la provincia di Trento, e quello del

⁴¹ Articolo sostituito dall'art. 20 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Consiglio provinciale di Bolzano, per la provincia di Bolzano, al Consiglio regionale il Consiglio provinciale di Trento, per la provincia di Trento, e il Consiglio provinciale di Bolzano per la provincia di Bolzano, ed al Commissario del Governo per la provincia di Trento, quello per la provincia di Bolzano quando il referendum si effettua in tale provincia.

La sezione all'uopo designata dal Presidente del Tribunale di Trento, rispettivamente di Bolzano, assume la denominazione di «Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi della Provincia autonoma di Trento», rispettivamente, «di Bolzano».

I provvedimenti da notificarsi, ai sensi della presente legge, al Presidente della Giunta regionale devono essere notificati anche al Presidente della Giunta provinciale della Provincia interessata, qualora si tratti di referendum per l'abrogazione di leggi provinciali.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 23

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge. Le spese per i referendum provinciali sono a carico della rispettiva Provincia.

Art. 24

Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al Titolo VII del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.⁴²

Tabelle ed allegati omissi.

⁴² Articolo così modificato dall'art. 21 della l.r. 9 novembre 1983, n. 13.

Sentenza 334/2004

Giudizio

Presidente	MEZZANOTTE	Relatore	BILE
Camera di Consiglio del	29/09/2004	Decisione del	28/10/2004
Deposito del	10/11/2004	Pubblicazione in G. U.	

Ordinanze di rimessione **234/2004**

Massime:

SENTENZA N.334

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-	Carlo	MEZZANOTTE	Presidente
-	Fernanda	CONTRI	Giudice
-	Piero Alberto	CAPOTOSTI	"
-	Annibale	MARINI	"
-	Franco	BILE	"
-	Giovanni Maria	FLICK	"
-	Francesco	AMIRANTE	"
-	Ugo	DE SIERVO	"
-	Romano	VACCARELLA	"
-	Paolo	MADDALENA	"
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione sulla richiesta di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

A seguito della presentazione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento della richiesta di referendum per il distacco del medesimo Comune dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha sollevato – in riferimento all'art. 132, secondo comma, della Costituzione (come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di referendum per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione.

L'Ufficio rimettente ritiene la questione rilevante ai fini della pronuncia da adottare sulla citata richiesta, che dovrebbe essere dichiarata illegittima, perché non corredata di tutte le deliberazioni dei consigli comunali cui la norma impugnata fa riferimento, mentre sarebbe pacificamente legittima in caso di pronuncia in costituzionalità.

E nel merito – premesso di avere, nel corso del medesimo procedimento, dichiarato manifestamente infondata identica questione, che il Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto di sollevare – rileva che quella soluzione deve essere rimeditata alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 343 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, proposto dal delegato del medesimo Comune, per censurare il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell'art. 132 Cost.; l'ordinanza aveva infatti definito «significativa» la portata della «riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Secondo l'Ufficio – poiché il testo novellato dell'art. 132, secondo comma, Cost. dispone che «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate ed del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra» – se ne ricava che il legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente agli enti territoriali, richiedenti il proprio distacco da una Regione e l'aggregazione ad un'altra, l'iniziativa della promozione del referendum prodromico alla variazione dell'assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi, qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti rappresentativi di popolazioni solo indirettamente interessate a tale variazione. La conclusione è avvalorata dal rilievo che l'eventuale esito positivo del referendum non ha efficacia automatica in ordine alla modifica dell'assetto territoriale, ma integra solo il presupposto necessario ma non vincolante di un successivo procedimento legislativo con il quale il Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali, valuta discrezionalmente la praticabilità del proposto mutamento; onde l'interesse indiretto delle parti delle Regioni non coinvolte in esso trova adeguata tutela e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa.

A giudizio del rimettente, dunque, si configurerebbe una sopravvenuta incompatibilità con l'evocato parametro della norma impugnata, nella parte in cui riserva anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione un'indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie.

Considerato in diritto

1. – Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di referendum proposta dal Comune di San Michele al Tagliamento per il distacco dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di referendum per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione.

Preso atto che la portata della «riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è stata definita «significativa» da questa Corte nell'ordinanza n. 343 del 2003 – che per il resto ha dichiarato la manifesta inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato del medesimo Comune contro il Parlamento, per il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell'art. 132 Cost. – l'Ufficio rimettente (che pure, in precedenza, aveva ritenuto manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale) ha ravvisato nell'anorma impugnata una sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella parte in cui riserva un'indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Il secondo comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970 prescrive che le richieste, da parte di Province o Comuni, di referendum per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad un'altra devono essere corredate – oltre che delle deliberazioni dei consigli degli enti interessati alla modifica territoriale – anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco (primo periodo); e di tanti consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che gli enti siano aggregati (secondo periodo).

La norma impugnata – inserita nel contesto più generale della legge n. 352 del 1970, finalizzata a dare attuazione alle diverse previsioni costituzionali riguardanti i referendum e l'iniziativa legislativa popolare – è diretta, per la stessa definizione contenuta nella rubrica del titolo III della legge medesima, a consentire lo svolgimento dei procedimenti di fusione o creazione di nuove Regioni previsti dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nonché di distacco-aggregazione di Province o Comuni disposto dal secondo comma del medesimo art. 132.

Tuttavia – per ciò che più interessa – specificamente l'oggetto dell'odierna questione di costituzionalità – la norma pone a carico dei richiedenti un onere di difficile e gravoso assolvimento.

L'elencazione di tali imprescindibili presupposti di proponibilità della richiesta referendaria già appariva non conforme all'originaria formulazione del capoverso dell'art. 132 Cost. (secondo cui «Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»), in quanto accordava (e vincolava) l'iniziativa referendaria ad organi non previsti nel testo costituzionale e condizionava l'iniziativa dei titolari a quella, necessariamente congiunta, di tali soggetti.

Queste caratteristiche sono, peraltro, divenute ancor più evidenti e razionalmente ingiustificabili dopo la modifica (ad opera dell'art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001) dell'art. 132 Cost., il cui secondo comma si limita oggi a prevedere che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

L'onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell'autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001.

Poiché il referendum previsto dalla disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza delle popolazioni dell'ente o degli enti interessati approvi l'istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale.

Ad ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario alla variazione territoriale – trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della mera presentazione della richiesta di referendum.

Siccome infatti l'esito positivo del referendum, avente carattere meramente consultivo, sicuramente non vincola il legislatore statale alla cui discrezionalità compete di determinare l'effetto di distacco-aggregazione; e siccome nel procedimento di approvazione della legge della Repubblica la norma costituzionale citata inserisce la fase dell'audizione dei consigli delle Regioni coinvolte, proprio questa fase consente l'emersione e la valutazione degli interessi locali contrapposti (o anche non integralmente concordanti con quelli espressi attraverso la soluzione della rigida alternativa propria dell'istituto referendario). Sicché l'acquisizione e l'esame dei pareri dei consigli regionali avranno sicura incidenza ai fini dell'eventuale approvazione della legge di modificazione territoriale.

2.2. – La specificità dell'ipotesi di variazione territoriale disciplinata dall'art. 132 Cost. non consente, viceversa, di mutuare l'accezione e l'estensione del concetto di "popolazioni interessate" individuato da questa Corte relativamente al procedimento, affatto diverso, di cui al successivo art. 133, secondo comma, che prevede l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003 e n. 94 del 2000). L'espressione "popolazioni interessate", utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze citate come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.

Invece l'espressione "popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati", utilizzata dal nuovo art. 132, secondo comma, inequivocamente si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

2.3. – La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.